

Dlgs 81/2015 - lavoro intermittente- articolo 15 - Forma e comunicazioni - comma 1

Testo in vigore dal 13 agosto 2022	Testo in vigore al 12 agosto 2022
<p>1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova e, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve contenere i seguenti elementi:</p> <p>a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;</p> <p>b) il luogo e le modalita' della disponibilita' eventualmente garantita dal lavoratore;</p> <p>c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonche' la relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;</p> <p>d) le forme e le modalita' con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonche' le modalita' di rilevazione della prestazione;</p> <p>e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e dell'indennita' di disponibilita';</p> <p>f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto;</p> <p>g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore e' tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.</p>	<p>1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:</p> <p>a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13;</p> <p>b) luogo e modalita' della disponibilita', eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;</p> <p>c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennita' di disponibilita', ove prevista;</p> <p>d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione;</p> <p>e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione e della indennita' di disponibilita';</p> <p>f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.</p>